

VERBALE DI INCONTRO

Cassa Integrazione Guadagni in deroga "emergenza COVID-19 nazionale"

ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020

Oggi 9 aprile 2020, alle ore 16.00, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Capello Point S.p.A.** (C.F. e Partita IVA 10004780960), in persona del Dott. Aldo Perani, legale rappresentante *pro-tempore*, e del Dott. Tiziano Petrone, Responsabile Amministrativo e Finanziario, assistiti dal Dott. Nunzio Lena, Consulente del Lavoro,
- **FILCAMS CGIL** Nazionale, rappresentata da Andrea Montagni
- **FISASCAT CISL** Nazionale, rappresentata da Marco Demurtas
- **UILTUCS UIL** Nazionale, rappresentata da Emilio Farnioli

E

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- la Società, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti per la cura dei capelli e del corpo, con lettera del 31 marzo 2020, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato la procedura di consultazione sindacale per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga "emergenza COVID-19 nazionale", ai sensi dell'art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, in quanto azienda "plurilocalizzata" con unità locali su più di 5 Regioni;
- la Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del xxx aprile 2020, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che hanno determinato la richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), con causale "emergenza COVID-19 nazionale" ai sensi del citato Decreto Legge n. 18;
- nello specifico la Società ha precisato che, a fronte dei provvedimenti ministeriali adottati per far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus COVID-19, in ultimo il DPCM dell'11.3.2020, è stata disposta la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio a decorrere dal 12.3.2020, rendendosi, di conseguenza, necessaria l'adozione immediata di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale, mediante l'intervento di strumenti di integrazione salariale;
- le Parti hanno pertanto convenuto che il ricorso alla CIGD sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro, come da prospetto dei dipendenti inviato alle OO.SS. ed altresì al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento della CIGD.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione temporanea di grave difficoltà causata dal virus COVID-19 e di gestire la sospensione di tutte le attività della Società, disposta dal Governo, non imputabile quindi né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione di dipendenti come identificati al punto 6) che segue, alla CIGD con causale "emergenza COVID-19 nazionale", ai sensi dell'art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020.

3. Le Parti si danno atto che il ricorso all'ammortizzatore sociale di cui all'art. 2 è previsto per la massima durata consentita dal citato Decreto, e/o da successivi provvedimenti, pari a n. 9 settimane lavorative, anche non continuative, a decorrere dal 12.3.2020 fino al 31.8.2020 (entro il limite massimo di 9 settimane).
4. La richiesta di accesso alla CIGD verrà effettuata dalla Società per motivi coerenti a quelli ivi indicati e al fine di ottenere l'erogazione dell'integrazione salariale nella misura e con le modalità previste dalla legge (ovverosia, con pagamento diretto dell'INPS).
5. Ai fini della quantificazione dell'importo dell'integrazione salariale, la Parti hanno concordato che per retribuzione deve intendersi la sola retribuzione fissa prevista dalle norme di legge e di contratto, comprensiva delle mensilità aggiuntive.
6. L'istanza di accesso alla CIGD sarà presentata – in conformità alle modalità previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 aprile 2020 - per un totale di 161 lavoratori, con sospensione fino ad un massimo di zero ore, occupati presso le sedi e i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, come riportato nell'allegato alle comunicazioni preventive della Società del 31 marzo e del 6 aprile u.s. ed integrato in ottemperanza al Decreto Legge n. 23/2020 (All.1).
7. L'intervento della CIGD potrà essere richiesto per il complessivo monte ore lavorativo settimanale, pertanto, l'entità della riduzione lavorativa sarà pari al 100% dell'orario di lavoro settimanale.
8. La Società, in considerazione dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto e nonostante l'inevitabile crisi di liquidità derivata dalla totale sospensione della propria attività dal 12 marzo 2020, si rende disponibile ad accantonare una somma complessiva per i mesi di aprile e maggio di Euro 40.000,00 al fine di garantire un anticipo di retribuzione della 14esima mensilità ai propri dipendenti. In particolare, la suddetta somma sarà così ripartita:
 - ✓ Euro 20.000,00 per il mese di aprile ed
 - ✓ Euro 20.000 euro per il mese di maggio.

Per ottenere l'anticipo di cui sopra, il dipendente dovrà presentare richiesta scritta alla Società indirizzata alle mail prusso@capellopoint.it – petrone@capellopoint.it entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese. Resta inteso che l'importo massimo dell'anticipo di retribuzione della 14esima mensilità pro-capite sarà pari ad Euro 500 lordi per ciascun mese e comunque entro il limite massimo dei ratei di 14esima maturati dal dipendente richiedente.

In ipotesi di più richieste, l'individuazione dei dipendenti che avranno priorità di beneficiare dell'anticipo di cui sopra, avverrà nel rispetto dei seguenti criteri, in concorsi tra loro:

- ✓ anzianità di servizio e
 - ✓ carichi di famiglia.
9. La Società, inoltre, si farà promotrice di accordi trilaterali con gli istituti bancari aderenti alla c.d. convezione ABL e parti sociali e con i dipendenti interessati al fine di garantire l'accesso semplificato all'importo dell'anticipazione (di Euro 1.400) definita dal Decreto Legge 18/2020.
 10. Le Parti concordano che la Società si riserva il diritto di richiedere ai dipendenti di smaltire, compatibilmente alle esigenze aziendali, i giorni di ferie, ex festività, ROL maturati al 31/12/2019. Durante il periodo di cassa il personale potrà utilizzare i congedi parentali e congedi ex Legge n. 104/1992, per come integrati anche dal Decreto Legge 18/2020. L'Azienda potrà consentire l'utilizzo di altri congedi retribuiti previsti dalle norme e dal contratto.
 11. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la Società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale, previa comunicazione al personale interessato con un preavviso di 24 ore. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà della CIGD.
 12. La Società darà comunicazione delle sospensioni dal lavoro ai singoli lavoratori con comunicazioni ai singoli interessati.



13. La Società presenterà domanda di CIGD al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, depositando il presente verbale d'accordo, non appena la procedura telematica prevista dalla circolare dell'8 aprile 2020 del citato Ministero verrà resa disponibile.
14. A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero, la Società invierà tempestivamente la richiesta di pagamento di CIGD all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB", con le modalità previste. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione dell'INPS, la Società inoltrerà all'Istituto previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR 41", al fine di consentire le erogazioni delle prestazioni di CIGD.
15. Entro 15 giorni dal termine della CIGD, o precedentemente, su richiesta di una delle Parti, potrà essere fissato un incontro di verifica.
16. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Incontro le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperita e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 9 aprile 2020

Per la Società


Aldo Perani
Amministratore Delegato




Dott. Aldo Perani

Per le Organizzazioni Sindacali

FILCAMS CGIL Nazionale, dott. Andrea Montagni



FISASCAT CISL Nazionale, dott. Marco Demurtas



UILTUCS UIL Nazionale, dott. Emilio Farnioli

